

Delibera n. 147/2024

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028. Chiusura del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alla delibera n. 63/2024 e conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.

L'Autorità, nella sua riunione del 7 novembre 2024

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** l'articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, che ha esteso ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui all'articolo 73 del citato decreto-legge 1/2012, attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 8 (Esito della consultazione), 9 (Attività di vigilanza) e 30 (Disposizioni sull'entrata in vigore con riferimento ai Contratti di programma ex articolo 17, comma 34-bis, del d.l. 78/2009), dell'Allegato "A", Modello A (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la nota assunta al prot. 67930/2023 del 17 novembre 2023, con cui l'ENAC ha trasmesso all'Autorità il *"quarto Atto Aggiuntivo (e dei relativi allegati) all' Atto unico Convenzione – Contratto di programma in deroga" stipulato tra l'ENAC e la Società Aeroporti di Roma S.p.A. in data 25 ottobre 2012 e approvato con D.P.C.M. 21 dicembre 2012*", sottoscritto il 10 novembre 2023 tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito: ENAC) e Aeroporti di Roma (di seguito: AdR);

VISTA

la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante *"Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all'entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTE

le note rispettivamente di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito: AdR), del 15 febbraio 2022, assunta al prot. 3029/2022, e degli Uffici dell'Autorità, del 24 marzo 2022, prot. 5689/2022, relative all'istanza di proroga, presentata dal gestore ai sensi della citata delibera n. 68/2021, dei diritti aeroportuali definiti per il 2021 anche a valere sull'annualità 2022;

VISTA

la delibera n. 232/2022 del 1° dicembre 2022, recante *"Procedimento individuale avviato con delibera n. 77/2022, nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A. Adozione di un provvedimento ordinatorio, ai sensi dell'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*, con la quale l'Autorità ha adottato, nei confronti di AdR, un ordine di consultazione con gli utenti aeroportuali, al fine di rideterminare la misura dei diritti di imbarco esigibili nel 2022 per i voli con destinazione Regno Unito e conseguente applicazione della misura dei diritti di imbarco così rideterminata, la cui corretta applicazione è stata successivamente verificata dal competente Ufficio dell'Autorità;

VISTA

le note di AdR, del 6 dicembre 2022, assunta al prot. 25796/2022, e degli Uffici dell'Autorità, del 13 luglio 2023, prot. 28498/2023, relative all'istanza di proroga, presentata dal gestore ai sensi della citata delibera n. 68/2021, dei diritti aeroportuali definiti per il 2022 anche a valere sull'annualità 2023, fermi restando gli effetti correlati all'ottemperanza alla citata delibera n. 232/2022;

VISTA

la nota del 21 dicembre 2023, assunta al prot. 82385/2023, integrata con la nota di pari data, assunta al prot. 82388/2023, e la relativa documentazione assunta ai prott. 4265/2024, 4269/2024 e 4271/2024, con cui AdR ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 16 febbraio 2024, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028, relativi agli aeroporti di Fiumicino "Leonardo da Vinci" e di Ciampino "G.B. Pastine", in applicazione del Modello;

VISTA

la delibera n. 22/2024 del 13 febbraio 2024, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali del Sistema aeroportuale della Capitale (scali di Fiumicino e Ciampino) per il periodo tariffario 2024-2028. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023"*;

VISTA

la nota del 19 aprile 2024, assunta al prot. 41115/2024, integrata con note in pari data assunte ai prott. 41207/2024 e 41208/2024, nonché con nota del 13 maggio 2024 assunta al prot. 49177/2024, con cui ADR ha provveduto alla formale trasmissione all'Autorità dei verbali delle audizioni degli utenti del 19 marzo, 21 marzo e 10 aprile 2024 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo

tariffario 2024-2028, sulla quale, con riferimento allo scalo di Ciampino, non è stata raggiunta un'intesa tra gestore ed utenti;

VISTA la nota del 8 maggio 2024, assunta al prot. 47892/2022, e integrata con la nota di pari data, assunta al prot. 47893/2024, con cui Ryanair DAC ha presentato all'Autorità formale istanza di risoluzione della controversia per mancato accordo sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto di Ciampino "G.B. Pastine" – periodo tariffario 2024-2028;

VISTA la delibera n. 63/2024 del 15 maggio 2024, recante "*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028. Avvio del procedimento concernente l'istanza di risoluzione della controversia presentata da Ryanair DAC e decisione provvisoria sull'entrata in vigore dei diritti aeroportuali*", con la quale l'Autorità ha:

- avviato il procedimento per la risoluzione della controversia, ai sensi della misura 9.3.2 del Modello, relativamente alla suddetta istanza di risoluzione della controversia pervenuta all'Autorità da Ryanair DAC in data 8 maggio 2024;
- fissato in quattro mesi, prorogabili di altri due mesi in casi eccezionali e debitamente giustificati, a partire dalla data dell'8 maggio 2024, il termine per la conclusione di tale procedimento;
- disposto che il procedimento per la verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023 della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Ciampino "G.B. Pastine" – periodo tariffario 2024-2028, avviato con la richiamata delibera n. 22/2024 del 13 febbraio 2024, è assorbito dal procedimento avviato con la stessa delibera n. 63/2024;
- adottato la decisione provvisoria sull'entrata in vigore dei diritti aeroportuali ai sensi della misura 9.3.4 del Modello;

VISTA la nota del 10 giugno 2024, assunta al prot. 56863/2024, integrata con la nota dell'11 giugno 2024 assunta al prot. 57072/2024, con cui AdR ha inteso fornire riscontro alla nota di richiesta chiarimenti e integrazioni inviata da questa Autorità in data 23 maggio 2024 (prot. 52150/2024);

VISTO il verbale dell'audizione del 2 settembre 2024 (prot. 81387/2024) che si è svolta tra gli Uffici dell'Autorità e AdR, convocata con la nota del 28 agosto 2024 (prot. 79147/2024), finalizzata a illustrare il citato riscontro (prot. ART 56863/2024 e prot. ART 57072/2024) alla citata nota di richiesta chiarimenti e integrazioni inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 23 maggio 2024 (prot. 52150/2024);

VISTA la documentazione trasmessa con la nota del 3 settembre 2024, assunta al prot. 81466/2024, integrata con le note del 25 settembre 2024 e del 1° ottobre 2024 (prott. ART 90086/2024 e 92438/2024), con cui AdR ha trasmesso delle ipotesi di modifica alla proposta tariffaria per lo scalo di Ciampino finalizzate a superare alcune delle criticità di carattere tecnico-economico e regolatorio emerse nel corso dei procedimenti di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 e

di risoluzione della controversia, rispettivamente avviati con delibere nn. 22/2024 e 63/2024;

VISTA la delibera n. 120/2024 del 5 settembre 2024 recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali per l'Aeroporto di Ciampino per il periodo tariffario 2024-2028. Istanza di risoluzione della controversia presentata da Ryanair DAC. Proroga dei termini di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 63/2024"*;

VISTO il verbale dell'audizione del 10 settembre 2024 (prot. 88241/2024) che si è svolta tra gli Uffici dell'Autorità e il vettore Ryanair DAC, convocata con nota prot. 82574/2024 del 5 settembre 2024, al fine di poter acquisire le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'istruttoria;

VISTA la nota del 16 ottobre 2024, assunta al prot. 101377/2024, con cui Ryanair DAC ha fornito riscontro alla nota del 9 ottobre 2024 dell'Autorità (prot. 97988/2024), di richiesta di osservazioni dei vettori operanti sullo scalo di Ciampino, tenuto conto di quanto disposto dalla Misura 10.7.3, punto 5, nonché dalla Misura 7.1.1, punto 2, lettera I), del Modello, in merito alle citate ipotesi di modifica della proposta tariffaria avanzate dal gestore con la citata nota del 3 settembre 2024 (prot. 81466/2024), integrata con le citate note del 25 settembre 2024 e del 1° ottobre 2024 (protti. ART 90086/2024 e 92438/2024);

CONSIDERATO che, ai fini della verifica di conformità al Modello della proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 relativa allo scalo di Ciampino, l'istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto, tra l'altro:

- la valutazione della documentazione prodotta da AdR, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione alla società AdR, con nota del 23 maggio 2024 (prot. 52145/2024), di una richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico rilevate nella proposta tariffaria pervenuta;
- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da AdR con le citate note del 10 giugno 2024 (prot. ART 56862/2024) e dell'11 giugno 2024 (prot. ART 57131/2024), recanti le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dagli Uffici;
- la valutazione della documentazione conseguentemente trasmessa da AdR con la citata nota del 3 settembre 2024 (81466/2024), integrata con le citate note del 25 settembre 2024 e del 1° ottobre 2024 (protti. ART 90086/2024 e 92438/2024);
- le osservazioni espresse dal vettore di maggioranza, Ryanair DAC, con la citata nota del 16 ottobre 2024, assunta al prot. 101377/2024, in merito alle ipotesi di modifica della proposta tariffaria presentate dal gestore per lo scalo di Ciampino, di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che, per il periodo tariffario in esame, seppur l'anno base da assumere dovrebbe essere il 2022, lo stesso non appare rappresentativo dell'ordinaria gestione aeroportuale per lo scalo di cui trattasi, in quanto il traffico passeggeri registrato in tale annualità nel sistema aeroportuale romano è risultato essere di circa il 34%

inferiore rispetto al 2019, che costituisce l'ultimo anno di gestione ordinaria prima della pandemia ultima scorsa e del relativo stato di emergenza;

RILEVATO che, conseguentemente, il gestore, ai fini della dinamica dei soli costi operativi, in applicazione della misura 10.1, punto 1, lettera a), del Modello, ha utilizzato la base costi 2019, mentre per quanto attiene alla allocazione degli attivi ai servizi regolati, lo stesso gestore non risulta aver utilizzato la contabilità regolatoria certificata relativa all'anno 2022 in conformità a quanto previsto dalla Parte V dell'Allegato "A" alla delibera n. 38/2023;

RILEVATO che il gestore non risulta aver allocato nel rispetto del principio di pertinenza i costi degli asset compresi nel Piano degli interventi e denominati "*Omnichannel & Digital pax experience*" e "*Stato di conservazione dei parcheggi multipiano*";

RILEVATO che il gestore ha presentato delle ipotesi di modifica della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2024-2028 a seguito dell'istanza di controversia in esame, le quali vertono, *inter alia*, sulla reintroduzione della modulazione tariffaria per tener conto dei livelli di inquinamento acustico degli aeromobili insistenti sullo scalo in parola;

VISTE le motivazioni rappresentate da Ryanair DAC in merito alla controversia sulla proposta tariffaria 2024-2028 per lo scalo di Ciampino, secondo cui:

1. la "*proposta di incremento è eccessiva e danneggia la competitività*";
2. "*La proposta di recupero delle Perdite*" desta perplessità;
3. l'*"Opex è inefficiente"*;
4. la "*struttura tariffaria*" è stata "*modificata senza giustificazione/eliminazione della modulazione del rumore*";
5. le "*previsioni di traffico*" sono state ritenute "*troppo pessimistiche/irrealistiche*";
6. i "*bonus per la Qualità del Servizio sono troppo facilmente irraggiungibili*";

RITENUTO con riferimento alle predette osservazioni, rispettivamente, che:

1. gli incrementi tariffari dei diritti di cui alla revisione del periodo regolatorio 2024-2028 sono un effetto della riduzione di capacità dell'aeroporto e della chiusura ai voli nel periodo notturno disposta dal Decreto Ministeriale Ambiente n. 345 del 18 dicembre 2018, che ha portato i volumi di traffico dello scalo di Ciampino a ridursi notevolmente rispetto a quanto registrato negli anni precedenti a quello di emanazione del citato D.M.;
2. l'applicazione del meccanismo di rischio traffico 2017-2021 e dei conguagli da proroghe tariffarie 2022-2023 risultano conformi, rispettivamente:
 - a. alle disposizioni del previgente Contratto di programma stipulato tra ENAC-AdR;
 - b. alle disposizioni della delibera n. 68/2021, che prevedeva la proroga delle tariffe in vigore avendo cura di fornire adeguata informativa all'utenza, anche con riferimento agli eventuali meccanismi di conguaglio;
3. l'obiettivo di recupero di produttività da efficientamento da applicarsi alle *opex* del periodo regolatorio 2024-2028, tenuto conto delle motivazioni espresse dal gestore anche in consultazione, dell'impossibilità di comprimere ulteriormente i costi operativi e considerando che i costi operativi ammissibili all'Anno Ponte (2023) già risultano del 15% circa inferiori rispetto a quelli consuntivati nella

- medesima annualità, ai sensi della Misura 10.1.4, punti 1 e 5, del Modello, appare ad esso conforme;
4. l'introduzione di una modulazione della proposta tariffaria distinta per classi di inquinamento acustico, tenuto conto: (i) dell'art. 75 del d.l. 1/2012, il quale prevede che la modulazione tariffaria per motivi ambientali deve avere impatto economicamente neutro per il gestore, (ii) del già citato D.M. Ambiente 345/2018 in materia di abbattimento del rumore dell'aeroporto di Ciampino, e infine (iii) della concentrazione di traffico da parte di un solo vettore, quale Ryanair DAC, appare non applicabile;
 5. le previsioni di traffico presentate dal gestore e la metodologia utilizzata per formularle, tenuto conto dei limiti di capacità imposti dal citato D.M. Ambiente n. 345 del 18 dicembre 2018 e della disponibilità solo a partire dagli ultimi anni del periodo tariffario (2027-2028) di una flotta di aeromobili più capiente da parte di Ryanair DAC, ai sensi della Misura 7.1.2, punto 5, del Modello, appaiono ad esso conformi;
 6. gli obiettivi inclusi nel Piano della qualità devono essere definiti in funzione delle effettive esigenze di miglioramento dei servizi da erogare e dovranno tenere conto delle indicazioni emerse dalla consultazione. Pertanto, gli indicatori:
 - a. *"Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile"*,
 - b. *"PRM in arrivo con prenotifica: tempo di attesa a bordo per lo sbarco dei PRM, dopo lo sbarco dell'ultimo passeggero"*;
 - c. *"Ritardi nei voli in partenza attribuiti al gestore"*.

che riportano un valore obiettivo costante e uguale per tutte le annualità del periodo regolatorio, ai sensi della Misura 10.11.2, punto 4, del Modello, appaiono ad esso non conformi.

CONSIDERATO

che, al fine del rilascio della conformità definitiva relativamente alla proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 per lo scalo di Ciampino, risulta necessario che AdR provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall'istruttoria svolta:

- a) la contabilità regolatoria deve essere redatta ai sensi della Parte V dell'Allegato "A" alla delibera n. 38/2023 e delle *"Linee Guida per la compilazione dei formati di contabilità regolatoria per il settore aeroportuale"*, richiamate dall'Annesso 4 al citato Allegato "A";
- b) ai sensi della Misura 27.3, punto 1, lettera a), del Modello, l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi operativi e di capitale è subordinata al rispetto, altresì, del principio di pertinenza;
- c) ai sensi della Misura 27.3, punto 1, lettera a), del Modello, l'ammissibilità ai fini regolatori dei costi afferenti al meccanismo del rischio traffico relativo al periodo 2017-2021 ed ai conguagli derivanti dalle proroghe tariffarie delle annualità 2022-2023, è condizionata al rispetto del principio di pertinenza;
- d) ai sensi della Misura 10.11.2, punto 4, del Modello, gli indicatori, i pesi opportunamente associati a ciascuno di essi, nonché i valori obiettivo assunti per il periodo tariffario, sono definiti in funzione delle effettive esigenze di miglioramento dei servizi da erogare;

RITENUTO	pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da AdR, con riferimento allo scalo di Ciampino, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi in relazione ai rilevati profili;
VISTA	la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento; su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la chiusura, nei termini di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento per la risoluzione della controversia relativa al mancato accordo sui diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Ciampino "G.B. Pastine", periodo tariffario 2024-2028, di cui alle delibere nn. 63/2024 del 15 maggio 2024 e 120/2024 del 5 settembre 2024.
2. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2028 relativi all'aeroporto internazionale di Ciampino "G.B. Pastine", presentata a seguito della consultazione degli utenti dalla società AdR, affidataria in concessione della gestione del predetto aeroporto, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:
 - a) la contabilità regolatoria per l'esercizio 2022 deve essere redatta sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 38/2023 e deve essere assunta alla base dei costi di capitale di cui alla proposta tariffaria del periodo tariffario 2024-2028;
 - b) i costi degli *asset* denominati "*Omnichannel & Digital pax experience*" e "*Stato di conservazione dei parcheggi multipiano*", devono essere allocati nel rispetto del principio di pertinenza;
 - c) i costi afferenti al meccanismo del rischio traffico relativo al periodo 2017-2021 ed ai conguagli derivanti dalle proroghe tariffarie delle annualità 2022-2023, devono essere allocati nel rispetto del principio di pertinenza;
 - d) i valori obiettivo contenuti nel Piano della Qualità e assunti per il periodo tariffario, relativi agli indicatori denominati "*Tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio dal block-on dell'aeromobile*", "*PRM in arrivo con prenotifica: tempo di attesa a bordo per lo sbarco dei PRM, dopo lo sbarco dell'ultimo passeggero*" e "*Ritardi nei voli in partenza attribuiti al gestore*", devono essere definiti con la finalità di rappresentare l'impegno del gestore a migliorare, di anno in anno, l'impatto sulla qualità del servizio da erogare;
3. si prescrive ad AdR di:
 - a) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, la proposta tariffaria corretta in conformità a quanto previsto al punto 2 e corredata di un documento esplicativo dei correttivi apportati e della necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
 - b) contestualmente alla trasmissione di cui alla lettera a), trasmettere la contabilità regolatoria per l'esercizio 2022 elaborata sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 38/2023;
 - c) effettuare entro il 31 marzo 2025 una pubblica audizione annuale degli utenti dell'aeroporto e delle loro associazioni, ai sensi di quanto previsto dalla Misura 8.2 del Modello; detta audizione dovrà

tenersi non prima di 40 giorni dalla data della intervenuta pubblicazione del Documento informativo annuale da parte del gestore;

4. si prescrive, inoltre, ad AdR di:

- a) mantenere in via temporanea fino al 31 maggio 2025 il livello dei diritti attualmente in vigore;
 - b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 2, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° giugno 2025, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
 - c) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi della Misura 8.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo:
 - c.1) agli eventuali meccanismi di conguaglio che lo stesso gestore deve proporre all'utenza in relazione al mantenimento dei diritti in vigore per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024;
 - c.2) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2025;
 - c.3) alle modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024, dei correttivi imposti dall'Autorità;
 - d) effettuare entro il 31 dicembre 2025 - come previsto dalla Misura 8.1.4, punto 6, del Modello - l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2025 ed il 31 maggio 2025;
5. il presente provvedimento è notificato a mezzo PEC a Aeroporti di Roma S.p.A. e Ryanair DAC e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
6. l'inottemperanza a quanto disposto ai punti 2, 3 e 4 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 7 novembre 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)